

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Affidamento diretto lavori di “Ampliamento del reparto di Medicina Nucleare per la realizzazione di nuovi locali da destinare a terapia radiometabolica presso l’ospedale S. Stefano di Prato.” a favore dell’operatore economico Impresa PIZZAROTTI & C. Spa CIG: B46595AB20 – CUP D32C24000200005. Autorizzazione subappalto impresa Gruppo SIM TEL SRL

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	NAPOLITANO FRANCESCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
Direttore della Struttura	ALLEGRIANT SARA
Responsabile del procedimento	PIERALLI DAVID

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata la delibera n. 1447 del 18/12/2024, con la quale:

- è stato conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’arch. Francesco Napolitano, a decorrere dal 01.01.2025 per una durata di tre anni;

- è stata confermata la direzione, o la direzione ad interim, per tutte le strutture semplici e complesse interessate da un semplice cambiamento di allocazione, afferenza o denominazione;

Vista la delibera n. 29 del 14/01/2025, con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della SOC Gestione investimenti Prato, all’ing. Sara Allegranti, a decorrere dal 15 gennaio 2025 e per la durata di 5 anni;

Vista la normativa vigente in particolare

Vista la normativa vigente ed in particolare:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2024 n.309 recante *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”

Richiamate, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica la Delibera DG n. 885 del 16/06/2017, come modificata con Delibera DG n. 1348 del 26/09/2019 e Delibera DG n. 204 del 20/02/2020, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti il medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

Richiamate la Delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica (...omissis...)”*;

Dato atto che per l’intervento in interesse, mediante nota Prot. n. 59762 del 02/10/2024, il Direttore della SOC Gestione Investimenti Prato, Ing. Sara Allegranti, ha nominato quale Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell’art 15 del D.Lgs. 36/2023 l’ Ing. David Pieralli, in servizio presso l’Area Manutenzione e Gestione investimenti Prato del Dipartimento Area Tecnica;

Ricordato:

- che con Determina del Direttore SOC Gestione Investimenti Prato n. 2701 del 18.12.2024 è stato disposto, ai sensi dell’art 50, comma 1, lett.a) l’affidamento diretto dei *“Lavori di ampliamento del reparto di Medicina Nucleare per la realizzazione di nuovi locali da destinare a terapia radio metabolica presso l’Ospedale S. Stefano di Prato”* all’Operatore Economico Impresa PIZZAROTTI & C. Spa - Sede legale Via Annamaria Adorni n. 1 – 43121 PARMA (PR), Codice Fiscale 01755470158 - P.IVA 00533290342, per un importo di € 110.237,90= per lavori, cui si aggiungono € 3.834,95 per oneri di sicurezza per un totale di € 114.072,85= oltre IVA di legge

- che il costo dell'intervento è da attribuire al conto patrimoniale codice di conto 1A02020201 - Fabbricati indisponibili e trova copertura sul Piano Investimenti 2024/2026 adottato con Delibera del D.G. n. 326 del 22/03/2024 alla specifica riga PO-64 aut. 420002/2018 sub 26;

- che il Contratto per l'esecuzione dei lavori affidati è stipulato sottoscritto dalla SA in data 17/02/25 e dall'impresa in data 18/02/2025;

- che l'affidatario ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente OG1 nella misura massima del 49% e le lavorazioni in categoria secondaria OS30 nella misura del 100%;

Vista:

- la PEC prot. 7371 del 05/02/2025, con la quale l'impresa affidataria PIZZAROTTI & C. Spa, ha inoltrato istanza di autorizzazione al subappalto a favore dell'impresa GRUPPO SIM TEL Srl con sede legale a Firenze, Via Dante da Castiglione, 8 C.F./P. IVA 02294060971, per la realizzazione di impianti meccanici, elettrici e speciali relativi all'ampliamento del reparto di Medicina Nucleare, per l'importo di € 12.000,00= oltre IVA, di cui € 360,00= per Oneri di Sicurezza, corredandola di parte della documentazione;

Dato atto che

- l'istanza indica erroneamente che le lavorazioni afferiscono alla Cat. OG11, anziché la categoria di contratto OS30, e che con successiva dichiarazione integrativa l'Impresa Pizzarotti ha dato atto che le lavorazioni da subappaltare oggetto dell'istanza si riferiscono alla categoria OS30 (PEC del 24/03/2025 ns. prot 17699);
- con PEC prot. 10636 del 20/02/2025 è stata trasmessa documentazione integrativa richiesta dalla stazione appaltante;
- con mail del 21/02/2025 è stata inviata la Dichiarazione dell' Impresa ai fini dell' Idoneità Tecnico – Professionale e relativi allegati (documentazione tutta conservata agli atti d'ufficio);

Considerato che la categoria secondaria OS30 è subappaltabile al 100% e che, conseguentemente, il subappalto in oggetto rientra nei limiti sopra indicati;

Atteso che l'istanza di subappalto è corredata dalla seguente documentazione:

- in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli art. 94 e ss. del Codice, sono state prodotte le dichiarazioni dell'Impresa Gruppo SIM TEL Srl;
- in merito al possesso dei requisiti di ordine Speciale è stata prodotta attestazione SOA intestata all'Impresa subappaltatrice attestante i requisiti per la esecuzione delle prestazioni subappaltate (possesso qualificazione OS30, class. IIbis);
- in merito alla documentazione prevista dall'art.119, comma 5 del Codice, è stata prodotta, in particolare, Copia del contratto di subappalto, indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazioni ali che economici, la cui efficacia è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione ;

Evidenziato che:

- essendo l'impresa subappaltatrice una media impresa, il pagamento delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto sarà effettuato direttamente dall'Appaltatore, non sussistendo le condizioni per il pagamento diretto di cui all'art. 119 D.Lgs.n. 36/2023 e s.m., e che l'appaltatore ha l'onere di inviare a questa Stazione appaltante le fatture emesse dal subappaltatore debitamente quietanzate;
- nel contratto di subappalto risulta l'impegno a corrispondere al subappaltatore l'importo degli oneri di sicurezza senza alcun ribasso;

Verificati pertanto positivamente gli atti allegati all'istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta nel rispetto della normativa vigente;

Dato atto, altresì

- che, ai sensi dell'art.119 co.5 del Codice, sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e ss. del Codice, presso il Casellario Giudiziale, l'Agenzia delle Entrate, e l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego per GRUPPO SIM TEL S.R.L.;
- che le altre verifiche hanno avuto esito positivo, come risulta dalla documentazione depositata agli atti d'Ufficio;

- il proponente Rup ha positivamente verificato la idonea qualificazione della impresa GRUPPO SIM TEL S.R.L. per le lavorazioni da svolgere e la idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs 81/2008;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 119 co. 16 del Codice, la Stazione appaltante rilascia l'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta e che tale termine può essere prorogato solo una volta, ove ricorrano giustificati motivi;

Ritenuto pertanto di autorizzare il subappalto richiesto sulla base della documentazione acquisita agli atti d'Ufficio, condizionatamente all'esito dei controlli requisiti di ordine generale, tuttora in corso di esecuzione limitatamente alle verifiche sopra evidenziate, stante l'affidabilità sui requisiti di moralità professionale del subappaltatore verificata da questa Stazione appaltante per precedenti subappalti autorizzati per altri interventi, nonché il modico importo delle opere in subappalto;

Considerato che, qualora i controlli e le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale presso il Casellario Giudiziale, Agenzia delle Entrate e Agenzia Regionale Toscana per l'impiego risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva la stessa verrà annullata, e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente ed avviare con urgenza le opere oggetto del subappalto;

Dato atto che la sottoscritta Ing. Sara Allegranti, Direttore della S.O.C. Gestione Investimenti Prato, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal RUP dall'ing. Pieralli David, in servizio presso la SOS Attuazione investimenti e territorio Prato;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di autorizzare l'impresa Pizzarotti & Co. Spa affidatario dei *Lavori di ampliamento del reparto di Medicina Nucleare per la realizzazione di nuovi locali da destinare a terapia radio metabolica presso l'Ospedale S. Stefano di Prato* CIG: B46595AB20 – CUP D32C24000200005., a subappaltare la realizzazione impianti meccanici, elettrici e speciali relativi all'ampliamento del reparto di Medicina Nucleare per un importo complessivo di € 12.000,00= (di cui € 360,00= per oneri della sicurezza) **a favore dell'impresa Gruppo SIM TEL Srl** con sede legale a Firenze, Via Dante da Castiglione, 8 C.F./P. IVA 02294060971, condizionatamente all'esito sul controllo dei requisiti di ordine generale, ancora in corso di istruttoria come sopra evidenziato;

2) di stabilire che, qualora tali controlli e verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva l'atto autorizzatorio verrà revocato e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e alla/e impresa/e Subappaltatrice/i anche al fine dell'immediato allontanamento della/e stessa/e dal cantiere;

3) di prevedere che, nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti dei subappaltatori, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 119, co.11, lett. b) del Codice, pagherà direttamente al

subappaltatore gli importi massimi contrattualizzati per le lavorazioni affidate in subappalto ed eseguite, non saranno riconosciuti eventuali importi ulteriori;

4) che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'amministrazione;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 42, comma quarto, della LRT n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente e l'urgenza di avviare le lavorazioni oggetto del presente subappalto;

6) di pubblicare il presente atto
sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;

7) di dare atto che le informazioni relative al presente atto sono visibili e consultabili nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) sul sito dell'ANAC tramite apposito link di accesso pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda-sottosezione: *Bandi di gara e contratti - Collegamento alla BDNCP e ad altre piattaforme di approvvigionamento digitale*;

8) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

II DIRETTORE
S.O.C. Gestione Investimenti Prato
Ing. Sara Allegranti